

# **Il recupero crediti nell'UE: strada spianata o percorso a ostacoli?**

*Una concreta esperienza ... piena di ostacoli*



Firenze - 31 maggio 2024

**Avv. RA. Maria Theresia Roerig Corsini**

## Esecuzione forzata di una sentenza italiana non definitiva in Germania:

- Riconoscimento ed esecuzione ai sensi del Regolamento Bruxelles I o I bis ? – *Exequatur* per procedimenti istaurati prima del 10.1.2015 ai sensi Reg. CE 44/2001 (cfr. Art. 66 Reg. 1215/2012)
- Difficoltà pratiche nell'individuazione di beni aggredibili in Germania:
  - Ricerca della residenza di persone fisiche – nessun registro anagrafico centrale (mentre esiste in Austria)
  - Ricerca di beni (come automobili o immobili) --- necessità di un'istanza motivata da un giustificato interesse
  - Ricerca di conti correnti e redditi
- Scelta degli strumenti di esecuzione idonei: pignoramento presso terzi (banche) e *Vorpfändung* – “preavviso di pignoramento” (§ 845 ZPO), *Sicherungsvollstreckung* – “esecuzione forzata in via cautelare” (§ 720a ZPO) anche con *Vermögensauskunft* (redazione di un estratto patrimoniale del debitore)

## Altri ostacoli..

- Decesso del debitore e interruzione dei procedimenti pendenti nei suoi confronti in Italia
- Ricerca degli eredi (in Germania e Austria) ai fini della riassunzione e notifica individuale
  - Accesso agli atti della successione presso la pretura competente
- Rinuncia all'eredità da parte degli eredi nei termini (6 settimane – estero: 6 mesi)
- L'eredità dello Stato bavarese e relativo accertamento giudiziale della successione (§ 1936 BGB e § 1965 BGB)
- Tempestiva notifica allo Stato bavarese ai fini della riassunzione delle cause pendenti in Italia

## Non è finito qui...

- Lo Stato bavarese fa aprire la c.d. *Nachlassinsolvenz* – insolvenza ereditaria (§§ 315-331 InsO) - Insinuazione nel passivo
- **Quale effetto ha l'insolvenza sopravvenuta sui procedimenti pendenti in Italia ?**
- Si applica il regolamento sull'insolvenza transfrontaliera (Reg. 2015/848) per la *Nachlassinsolvenz* ? (Art. 1 – allegato A)
- Competenza per la revocatoria ordinaria – *forum concursus* ? (Art. 6 n. 1 Reg. 2015/848 – Corte di giustizia *Azteca/Feniks*)
- Legge applicabile - Art. 7 e Art. 18 Reg. 2015/848: ***Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto facente parte della massa fallimentare di un debitore sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente [lex fori processus] o ha sede il collegio arbitrale.***

- **Corte di Cassazione nella sentenza n. 17777/2023:** *"Nelle procedure di insolvenza transfrontaliere, ..., qualora la legge regolatrice ... preveda che il **giudizio di accertamento del credito**, che sia iniziato prima dell'apertura della procedura stessa, **debba proseguire di fronte al giudice ordinario**, questi è tenuto a conoscere della domanda sottoposta alla sua cognizione, anche se la norma di diritto interno del suo Stato di appartenenza riservi al giudice della procedura di insolvenza l'accertamento dei crediti nei confronti del soggetto insolvente. Di conseguenza il giudice italiano, dinanzi al quale sia pendente un giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento del credito, o di condanna, promosso da un creditore nei confronti di un soggetto di diritto estero che sia stato assoggettato, in altro Stato membro dell'Unione Europea, a procedura di insolvenza aperta successivamente all'inizio della causa di cui anzidetto, non può dichiarare improcedibile la domanda, in applicazione della norma di diritto interno, ma deve applicare la disposizione prevista dalla legge dello Stato membro in cui la procedura di insolvenza è stata aperta e dunque, ove questa faccia salva - come nel caso del diritto tedesco - la cognizione del giudice ordinario, deve pronunciarsi nel merito"*

## ***Breve excursus sul diritto tedesco***

- La normativa tedesca prevede l'interruzione del giudizio pendente (§ 240 ZPO) di fronte all'insolvenza sopravvenuta all'estero
- La riassunzione è disciplinata nei §§ 85 ss. InsO
- Se il curatore succede alla parte convenuta ("*Passivprozess*") e si tratta di un credito non privilegiato (ai sensi della legge dell'apertura dell'insolvenza) si applica il § 87 InsO: il creditore deve far valere il credito all'estero (dove è stata aperta la procedura d'insolvenza) ma se, in tale sede, il credito viene contestato si può riassumere il processo (ordinario) in Germania ai sensi del § 180, comma 2, InsO
- Il credito non contestato e accertato nell'ambito della procedura d'insolvenza ha l'effetto di *res iudicata* (§ 178, § 184 comma 1, § 201, comma 2, InsO)

**Grazie per l'attenzione**

**Avv. RA. Maria Theresia Roerig Corsini**